

Annalinda Giuliani  
Notaio

Allegato "A" all'atto Repertorio N. 11.075/6178

**Statuto del Consorzio con Attività Esterna denominato  
"Consorzio Ferrovie Pugliesi"**

**Art. 1**

**Denominazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2602 c.c., tra "FERROVIE DEL GARGANO S.R.L. (di seguito "FDG"), e FERROTRAMVIARIA S.p.A. (di seguito "FT") viene costituito un Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Ferrovie Pugliesi" (di seguito anche "Consorzio"), regolato dalle seguenti condizioni.

**Art. 2**

**Sede**

2.1 Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Bari.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

**Art. 3**

**Durata**

3.1 La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2040. La modifica della durata può essere deliberata dall'assemblea dei consorziati.

**Art. 4**

**Finalità ed oggetto del consorzio**

4.1 Il Consorzio ha come scopo:

- a) l'esercizio delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ex art. 3, comma 1, lett. b) septies del d.lgs. 112/2015 smi;
- b) la promozione e lo sviluppo di un sistema tariffario integrato da applicarsi a cura delle imprese consorziate, concessionarie di servizi di trasporto ferroviario, nel territorio della regione Puglia, con l'obiettivo di incrementare i ricavi da traffico di tutti i consorziati e di ottimizzare i processi aziendali di queste ultime al fine di garantire un migliore soddisfacimento dell'utenza destinataria della domanda di trasporto;
- c) lo sviluppo e la gestione consortile di determinati processi aziendali comuni, quali la politica degli acquisiti e delle forniture, la comunicazione istituzionale, la gestione dei rapporti con l'utenza e dei reclami, le attività di promozione sull'uso del mezzo pubblico e di repressione del fenomeno dell'evasione tariffaria;
- d) lo studio di forme di gestione congiunta delle reti ferroviarie regionali di rispettiva competenza.

4.2 L'oggetto sociale concerne, in particolare:

- a) l'adozione ed attuazione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie sull'infrastruttura ferroviaria compresa sia l'attività di definizione e valutazione della disponibilità delle singole tracce ferroviarie che l'assegnazione delle stesse;

E

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Protocollo N.0011248/2021 del 19/07/2021

- b) l'adozione ed attuazione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, comprendenti il calcolo, la determinazione e la riscossione dei relativi canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione secondo la normativa applicabile;
- c) lo svolgimento ed attuazione di ogni ulteriore attività richiesta dalla normativa vigente per l'esercizio delle funzioni essenziali del gestore della infrastruttura come definite dal d.lgs. 112/2015 e s.m.i.;
- d) la promozione e il coordinamento delle attività relative all'integrazione delle tariffe, degli orari e dei programmi di esercizio;
- e) l'attività di promozione, pianificazione e progettazione per lo sviluppo del Sistema Tariffario Integrato (STI);
- f) la stampa e la distribuzione dei titoli di viaggio;
- g) la gestione degli incassi connessi alla vendita dei titoli di viaggio per conto delle imprese consorziate;
- h) il coordinamento dell'attività di rilevazione dei dati di traffico e utilizzo del Sistema Tariffario Integrato;
- i) la ripartizione degli introiti tra le imprese consorziate.
- l) la pianificazione e coordinamento dell'attività di verifica dei titoli di viaggio;
- m) il coordinamento, l'organizzazione e la gestione dell'attività di controllo nei confronti dei viaggiatori;
- n) il coordinamento delle attività di validazione dei titoli;
- o) l'organizzazione per l'attuazione degli standard tecnologici dei sistemi di bigliettazione, anche elettronica, e delle altre forme di infomobilità, di sistemi di conteggio passeggeri e di sistemi di monitoraggio della flotta e geolocalizzazione dei servizi;
- p) la progettazione e sviluppo di indagini statistiche e di studi per conto delle imprese consorziate, in ordine alla domanda di mobilità, ai dati di frequentazione, nonché sulla qualità percepita dei rispettivi servizi ovvero di altri servizi di trasporto pubblico;
- q) l'attività di promozione, informazione e comunicazione dell'offerta tariffaria nei confronti dell'utenza e di iniziative di promozione sull'uso del mezzo pubblico;
- r) la gestione delle attività di contolleria, di verifica e contestazione delle sanzioni;
- s) l'acquisto di beni e servizi o la realizzazione di opere di interesse comune o di interesse di singole consorziate;
- t) la predisposizione di strategie comuni di gestione dei rapporti con l'utenza, dei processi di gestione dei reclami, delle modalità di diffusione delle informazioni e di tutela dei diritti dei passeggeri, predisposizione della carta dei servizi;
- u) lo studio di forme di gestione integrata delle reti ferroviarie di rispettiva competenza.

4.3 Per il raggiungimento di detto scopo sociale, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.4 Per il conseguimento delle proprie finalità, il Consorzio:

- definisce e stipula, sia con le Pubbliche Amministrazioni, sia con Enti o privati, le convenzioni ed i contratti relativi alle iniziative assunte ed alle funzioni espletate;
- provvede a selezionare, anche tramite procedure competitive, i soggetti esecutori di lavori o fornitori di beni e/o servizi di interesse del Consorzio;
- predispone i tempi e le modalità per l'effettuazione, da parte dei Consorziati, delle opere oggetto d'intervento, anche attraverso il distacco e/o il prestito di personale e di mezzi;
- determina l'attribuzione ai singoli consorziati delle percentuali di partecipazione effettiva per la copertura degli oneri e delle attività consortili;
- gestisce ogni intervento per la fruizione di mutui e finanziamenti di qualsiasi tipo;
- compie tutto quanto necessario per assicurare la tempestiva esecuzione delle convenzioni e dei contratti stipulati, eseguendo le prestazioni direttamente o per il tramite dei medesimi consorziati, ripartendo, in tale ultimo caso, tra i medesimi, gli incarichi e le attività all'uopo necessarie;
- provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili;
- incassa per conto dei consorziati i pagamenti effettuati dall'utenza e li versa ai singoli consorziati secondo le modalità e in misura corrispondente a quella stabilita dai Regolamenti Consortili di cui all'art. 7.4.
- rilascia eventuali garanzie, anche in nome e per conto dei consorziati, per l'attuazione dei fini consortili;
- rappresenta i consorziati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con Enti od istituti finanziari e con qualsiasi terzo con cui il Consorzio possa entrare in rapporto per l'attuazione dei fini consortili;
- elabora e applica strategie operative comuni tese al rafforzamento delle capacità produttive dei consorziati anche attraverso il distacco e la formazione comune del personale.

#### **Art. 5**

##### **Rapporti tra Consorzio e singoli Consorziati**

5.1 I Consorziati si impegnano a collaborare nell'ambito del Consorzio per il perseguimento dell'oggetto con il vincolo di esclusiva e non concorrenza limitatamente alle attività di volta in volta esplicitate dal Consorzio nell'ambito dell'oggetto consortile.

5.2 I Consorziati si impegnano a:

- a) partecipare alla vita del Consorzio, sia partecipando alle

riunioni, sia alle attività;

b) mettere a disposizione del Consorzio personale, servizi, mezzi materiali e finanziari necessari al funzionamento del Consorzio in proporzione alla rispettiva quota del fondo consortile;

c) dare la propria assistenza, ciascuno in proporzione alla percentuale di partecipazione al fondo consortile, in favore del Consorzio ed ai fini del perfetto compimento dell'oggetto consortile, anche attraverso la prestazione di apporti finanziari e di garanzie, contro-garanzie, fidejussioni e cauzioni, per fronteggiare e risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti.

5.3 Il mancato versamento delle quote di finanziamento o la mancata presentazione di fidejussioni verrà considerato come inadempimento grave, decorsi 15 giorni dalla richiesta da parte del Consorzio.

5.4 Ciascun consorziato si obbliga fin d'ora all'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligo scaturente dai contratti che saranno stipulati dal Consorzio.

5.5 i Consorziati si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto ed in altri atti o accordi interni, nonché delle deliberazioni degli organi consortili.

5.6. In riferimento alle decisioni inerenti l'esercizio delle funzioni essenziali del Gestore della Infrastruttura, come definite dall'art. 3, comma 1 lett. b septies del d.lgs. 112/2015 e smi, ed alla loro conseguente attuazione, il Consorzio agisce direttamente, in autonomia ed indipendenza rispetto agli interessi dei consorziati.

5.6-5.7. Ogni decisione assunta dal Consorzio in relazione all'esercizio delle funzioni essenziali del Gestore della Infrastruttura sarà sottoposta a parere vincolante di un organismo indipendente di composizione tecnica di cui all'art. 15, allo scopo di verificare il rispetto dei principi di cui al d.lgs. 112/2015.

5.7-5.8. La modalità di organizzazione e svolgimento dell'esercizio delle predette funzioni essenziali, anche sotto il profilo economico, risponde a finalità ed interessi differenti rispetto a quelle di tipo mutualistico riferibili alle altre e prevalenti attività di cui all'oggetto sociale del Consorzio, e per la regolamentazione delle stesse si rinvia ad apposito regolamento consortile da adottarsi da parte dell'Organo amministrativo.

## **Art. 6**

### **Responsabilità**

6.1 Ai sensi dell'art. 2615 c.c., per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

6.2 Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile, fermo il diritto di regresso dei singoli consorziati nei confronti del Consorzio.

In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

**Art. 7**

**Fondo consortile**

7.1 Il fondo consortile è costituito da:

- un contributo iniziale di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) versato dai Consorziati *pro quota* al momento della costituzione del Consorzio, che rappresenta un numero di quote consortili pari a 60 (sessanta) ;
- i successivi contributi annuali dei consorziati per le spese e gli oneri afferenti l'attività ed il funzionamento del Consorzio, nonché per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e gli oneri previsti e assunti dal Consorzio, stabiliti dagli organi consortili, da versarsi in misura proporzionale alla partecipazione iniziale al fondo consortile;
- il patrimonio mobiliare ed immobiliare del Consorzio ed eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che ad esso vengano fatti a qualunque titolo, purché accettati dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- i redditi derivanti dalla gestione del fondo consortile;
- i contributi volontari effettuati dai Consorziati sotto forma di conoscenze tecniche, giuridiche, commerciali che possono contribuire allo sviluppo del Consorzio e dei suoi fini istituzionali;
- i proventi eventualmente derivanti dalle attività consortili, ove destinati al Fondo su deliberazione dell'Assemblea.

7.2 Salva diversa determinazione dell'Assemblea, le eventuali perdite o sopravvenienze passive relative alle attività di cui all'art. 4, saranno ripartite tra i Consorziati, in proporzione alle quote di partecipazione al Consorzio. Per le somme dovute dal Consorziato al Consorzio, quest'ultimo ha la facoltà di conguagliare tali importi con qualsiasi credito vantato dal Consorziato nei confronti del Consorzio stesso.

7.3 Le condizioni, le modalità, il costo e la ripartizione dei costi di fruizione dei servizi consortili e delle forniture da parte dei consorziati, sono disciplinati da uno o più Regolamenti Consortili predisposti dall'organo amministrativo, cui spetta altresì stabilire, tenuto conto della partecipazione ai servizi consortili, l'entità dei contributi periodici o *una tantum* dovuti dai consorziati.

7.4 Per l'intera durata del Consorzio, i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote,

7.5 Il Fondo consortile verrà impiegato per fare fronte alle spese che il Consorzio dovrà sostenere per le attività di propria competenza. I Consorziati potranno essere tenuti a versare contributi ulteriori rispetto a quelli iniziali, calcolati in relazione alle rispettive quote di partecipazione, qualora l'Assemblea, su proposta del Presidente decida di aumentare il fondo consortile, per contribuire alle spese di esercizio e per ogni altro onere afferente al funzionamento dell'organizzazione comune.

7.6 Il contratto consortile non è cedibile a terzi.

7.7 Nel caso di trasferimento, a qualunque titolo, dell'azienda, e/o di conferimento, fusione, scissione/scorporo della società consorziata, l'acquirente, il conferitario, le società beneficiarie e le società incorporanti o destinatarie nella fusione, subentrano nel contratto di consorzio, ferma restando l'applicabilità dell'art. 2610 c.c., senza che ciò costituisca modifica del contratto consortile.

7.8 All'atto dello scioglimento del Consorzio, il fondo consortile risultante dalla liquidazione finale sarà ripartito e versato ai Consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi dei Consorziati**

8.1 I Consorziati sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e le delibere degli organi consortili, nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dal Consorzio. In particolare ciascun Consorziato si impegna a:

a) versare al fondo consortile i contributi di cui all'art. 7;  
b) osservare ed eseguire, per quanto lo riguardano, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo, adottate nell'ambito delle relative attribuzioni.

8.2 Il domicilio dei Consorziati, per quanto attiene ai rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalle competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero il diverso domicilio dichiarato a tal fine dal Consorziato medesimo.

#### **Art. 9**

##### **Ammissione, esclusione e recesso del Consorziato**

9.1 Il Consorzio è aperto all'adesione di altri partecipanti che siano gestori di servizi di trasporto ferroviario e/o gestori di reti ferroviarie nella Regione Puglia. L'ingresso di nuovi soggetti nel consorzio costituisce modifica del contratto consortile, da approvare da parte dell'assemblea all'unanimità.

9.2. Costituiscono cause di esclusione dal Consorzio le seguenti circostanze:

- (I) perdita della qualifica di impresa concessionaria di servizi di trasporto ferroviario e/o servizi di gestione di reti ferroviarie nell'ambito della Regione Puglia;

- (II) soggezione a qualsiasi procedura concorsuale e/o avvenuta presentazione presso il Tribunale di domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, salva l'ipotesi dell'ammissione alla procedura di concordato con continuità aziendale;

- (III) trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale o sociale, anche conseguentemente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione del Consor-

ziato.

9.3 La qualità di consorziato si perde automaticamente al ricorrere anche di una sola delle situazioni di cui all'art. 9.2, a decorrere, rispettivamente: i) dalla perdita della qualifica di impresa concessionaria, ii) dalla sentenza di fallimento o dal provvedimento giudiziario di apertura della relativa procedura; iii) dalla data della trasformazione.

9.4 Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consorzio agli interessati, mediante lettera raccomandata A.R. o pec, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione o alla conoscenza dell'evento determinante l'esclusione automatica.

9.5 L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione da parte dei Consorziati interessati della lettera raccomandata ovvero della PEC con la quale viene comunicata l'esclusione.

9.6 La quota di partecipazione al fondo consortile del Consorzio escluso accresce quella degli altri proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al Consorzio stesso. I Consorziati esclusi non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul fondo consortile e/o sul patrimonio del Consorzio nella sola ipotesi di cui al punto 9.2 II.

9.7 Il Consorzio escluso risponde di tutti i danni diretti e/o indiretti che il Consorzio o i singoli Consorziati subiscono a causa della sua esclusione.

9.8 I Consorziati possono recedere dal Consorzio, con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consorzio e agli altri consorziati. La dichiarazione di recesso diviene efficace nei confronti del Consorzio trascorsi novanta giorni dal suo ricevimento.

9.9 La quota di partecipazione iniziale al fondo consortile, di pertinenza del Consorzio receduto verrà restituita alla scadenza del termine di durata del Consorzio. È esclusa la restituzione al Consorzio receduto degli eventuali contributi successivi versati.

9.10 I Consorziati receduti o esclusi rimangono responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi o comunque derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati fino al momento in cui il recesso o l'esclusione siano divenuti efficaci e per tutte le spese generali deliberate fino alla data medesima, salvo l'eventuale diritto di risarcimento dei danni arrecati al Consorzio o agli altri Consorziati dal Consorzio escluso o receduto.

9.11 I Consorziati receduti o esclusi perdono, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione divengono efficaci, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio, salvo diversa pattuizione.

9.12 L'esclusione ed il recesso del Consorzio provocano automaticamente la decadenza da ogni carica rivestita nell'am-



bito del Consorzio per conto del Consorziato escluso o receduto dal rappresentante di quest'ultimo.

9.13. Ai fini dello svolgimento delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ex d.lgs. 112/2015, nessuna delle imprese ferroviarie consorziate, può assumere la maggioranza nel Consorzio ai sensi dell'art. 2359 c.c. pena l'automatica impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale limitatamente allo svolgimento delle predette funzioni essenziali.

#### **Art. 10**

##### **Organi del Consorzio**

10.1 Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Presidente o l'Amministratore Unico;
- d) Il Direttore;
- e) La Commissione di imparzialità;
- f) Il Revisore dei conti.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea**

11.1 L'Assemblea è costituita dal rappresentante legale di ciascun Consorziato che sia in regola con il pagamento dei contributi sociali. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto.

11.2 L'Assemblea è tenuta di regola presso la sede del Consorzio, salva diversa determinazione del Presidente e deve essere convocata da quest'ultimo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta la maggioranza semplice dei consorziati.

11.3 L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Consorziati almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno da trattare, nonché l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima e della seconda **eventuale** convocazione. La convocazione potrà avvenire per lettera raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio di ciascun Consorziato o per posta elettronica. È in ogni caso valida l'assemblea in assenza di convocazione se sono presenti tutti i Consorziati, tutti gli amministratori in carica e il revisore dei conti, ove nominato, oppure risulti da apposita dichiarazione scritta che sono stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

11.4 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti, di persona o per delega, tanti Consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento, di persona o per delega, di tanti Consorziati che rappresentino almeno la maggioranza semplice delle quote di partecipazione al Consorzio.

11.5 L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dell'eventuale Vice-Presidente o dell'Amministrazione Unico, nonché del Direttore e dei membri della Commissione di Imparzialità di cui all'art. 15;

b) approvazione del bilancio ed eventuale distribuzione dei proventi derivanti dall'attività del Consorzio;

c) modifiche statutarie;

d) scioglimento del Consorzio ed eventuale nomina di un liquidatore;

e) ammissione di nuove imprese al Consorzio;

f) presa d'atto di una causa di esclusione dei Consorziati di cui al precedente art. 9.2;

g) modificazione del fondo consortile;

h) determinazione dei compensi.

11.6 Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono adottate con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di fondo consortile. L'assemblea delibera all'unanimità, nelle materie di cui ai punti c), d), e), g) dell'art.11.5.

11.7. Le deliberazioni sono prese in modo palese, per appello nominale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti. Ogni Consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta.

11.8 I verbali di assemblea sono redatti dal segretario nominato all'uopo dall'Assemblea stessa e sottoscritti dal Presi-

dente o dall'Amministratore Unico e dal Segretario.

11.9 Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Consorziati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

**Art. 12**

**L'organo amministrativo**

12.1 L'organo amministrativo è composto da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore unico ed esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea. A titolo esemplificativo, l'organo amministrativo esercita le seguenti attribuzioni:

- dirige il Consorzio e dà esecuzione ai programmi di attività;
  - assume il personale del Consorzio e stipula contratti di consulenza;
  - controlla e coordina l'attività del personale del Consorzio;
  - amministra le entrate e il patrimonio del Consorzio;
  - assume ogni impegno e dispone le spese necessarie all'attività consortile;
  - programma le attività del Consorzio ed è responsabile dell'attuazione delle stesse;
  - dispone affinché il Consorzio agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità del Consorzio;
  - propone all'Assemblea le modifiche tariffarie;
  - determina le caratteristiche e gli standard tecnici e prestazionali delle attrezzature per l'erogazione dei servizi consortili, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di bordo, le biglietterie automatiche, i nuovi sistemi di bigliettazione;
  - ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle entrate e del patrimonio del Consorzio;
  - tiene la contabilità del Consorzio e ne assicura la regolarità;
  - provvede alla redazione del bilancio consortile;
  - esegue le deliberazioni dell'assemblea, vigila sull'osservanza dello Statuto e rileva i casi di esclusione dei Consorziati dal Consorzio;
  - propone all'Assemblea la determinazione della quota dei contributi annui ordinari;
  - definisce i rapporti con i terzi, in particolare disponendo l'affidamento di incarichi per l'esecuzione delle prestazioni e/o per la collaborazione all'attività del consorzio;
  - nomina procuratori speciali per il compimento di atti inerenti l'attività del consorzio;
  - propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto e può proporre al Presidente l'ordine del giorno dell'Assemblea.
- In particolare all'Organo amministrativo spetta esclusivamen-

te ogni attribuzione relativa all'esercizio delle funzioni essenziali del Gestore della Infrastruttura come descritte dall'art. 3 comma 1 lett. b) septies del d.lgs. 112/2015 e smi. Le decisioni connesse alle predette attribuzioni, così come l'attuazione delle stesse, sono assunte dall'Organo Amministrativo nel suo complesso, in totale autonomia ed indipendenza, senza sottoposizione delle stesse alla approvazione e/o ratifica da parte dell'Assemblea dei consorziati-, fermo restando che ogni decisione relativa alle funzioni essenziali del Gestore della Infrastruttura sarà sottoposta, previamente alla sua esecuzione, a parere vincolante della Commissione di Imparzialità di cui all'art. 15 allo scopo di garantire il rispetto dei principi di cui al d.lgs.112/2015.

L'organo amministrativo può delegare l'esercizio delle predette funzioni essenziali ad un suo singolo componente, individuato sulla base di un criterio di autonomia ed indipendenza del delegato rispetto ai consorziati ed agli interessi degli stessi, fermo restando, anche in questo caso, che le decisioni assunte dal soggetto delegato in relazione alle funzioni essenziali del Gestore della infrastruttura saranno sottoposte a parere vincolante della Commissione di cui all'art. 15.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, nominati dall'Assemblea ed è presieduto dal Presidente. La durata della carica è triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consortile dell'ultimo esercizio, salvo rinnovo.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

12.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere disposta dal Presidente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mail con preavviso di almeno sette giorni e, nei casi di urgenza motivata, almeno tre giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora della riunione e la documentazione utile per la discussione dei punti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

#### **Art. 13**

##### **Presidente / Amministratore Unico**

13.1 Il Presidente o l'Amministratore unico:

- convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;
- ha la rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi, nonché la rappresentanza processuale, con facoltà di promuo-

vere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

13.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente a cui, conseguenzialmente, competono tutti i poteri del Presi-

dente.

13.3 Il Vice-Presidente, ai fini della propria legittimazione all'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, farà procedere la propria firma dalla locuzione "facente funzioni - f.f." o da altra similare.

#### **Art. 14**

##### **Direttore**

14.1 L'Assemblea può nominare un Direttore del Consorzio, che è legato a quest'ultimo da un contratto di collaborazione professionale, nell'ambito della quale è determinata la durata della carica.

14.2 Il Direttore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- deve essere un ingegnere dei trasporti.

14.3 Il Direttore dirige le attività esecutive e la struttura organizzativa del Consorzio, nel rispetto delle direttive dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo può delegare specifiche attribuzioni al Direttore.

#### **Art. 15**

##### **La Commissione di Imparzialità**

La Commissione di Imparzialità è composta da tre soggetti nominati dall'Assemblea, individuati all'esterno delle imprese consorziate, secondo un criterio di indipendenza ed autonomia dello stesso rispetto alle consorziate, tra professionisti e/o esperti di comprovata esperienza nell'ambito dei trasporti, dura in carica tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili.

Tale organismo verifica che tutte le decisioni assunte dall'organo amministrativo in relazione all'esercizio delle funzioni essenziali, previamente rispetto alla loro attuazione, siano rispettose dei principi di cui al d.lgs. 112/2015.

Le verifiche conseguentemente messe in atto da parte della Commissione di Imparzialità saranno esplicitate mediante pareri vincolanti indirizzati all'Organo amministrativo.

Le modalità di nomina dei membri della Commissione e di esercizio da parte degli stessi delle attività loro demandate e delle modalità organizzative sarà oggetto di apposito regolamento consortile

#### **Art. 16**

##### **Il Revisore dei conti.**

Il Revisore dei conti viene nominato dall'Assemblea secondo criteri di professionalità; dura in carica tre esercizi ed esercita le seguenti attribuzioni:

- a) controlla l'amministrazione del Consorzio;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità, delle corrispondenze tra bilancio e scritture contabili, nonché la legittimità delle deliberazioni degli organi consortili;
- c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e dell'organo amministrativo, cui deve essere invitato.

A tal fine, il Revisore dei conti ha libero accesso ad ogni documento sociale e trasmette all'Assemblea la sua relazione

**Formattato:** Tipo di carattere: Non Grassetto

**Formattato:** Corpo testo, Allineato a sinistra, Rientro:  
Sinistro: 2,68 cm, Destro 1,84 cm, SpazioPrima: 3,3 pt,  
Interlinea: multipla 1,32 ri

sull'attività svolta, almeno sette giorni prima che quest'ultima sia chiamata a deliberare su fatti o atti che sono stati oggetto del rilievo e della relazione del medesimo. La nomina di Revisore dei conti è incompatibile con le altre cariche sociali.

**Art. ~~16~~17**

**Esercizio Finanziario e Bilancio.**

16.1 L'esercizio finanziario si apre il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto costitutivo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

16.2 Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio sociale da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

**Art. ~~17~~ 18**

**Scioglimento del Consorzio**

17.1 Il Consorzio si scioglie per il decorso del termine di durata, per sopravvenute impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, per deliberazione assembleare adottata all'unanimità, ovvero per altra causa stabilita dalla legge.

17.2 In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone i compensi.

17.3 I liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i Consorziati, in proporzione ai relativi apporti complessivi al fondo medesimo.

**Art. ~~19~~19**

**Foro convenzionale**

18.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Consorzio e i Consorziati, ovvero tra gli stessi Consorziati per fatti e/o questioni attinenti all'interpretazione ed applicazione degli obblighi statutari e gestionali, o in generale al Consorzio medesimo, è competente il Tribunale di Bari.

**Art. ~~19~~20**

**Rinvio alle leggi**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge italiane vigenti in materia di consorzi con attività esterna.

Firmato: Massimo Nitti - Notaio Annalinda Giuliani (segue sigillo)



